



SC Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest
SS Laboratorio specialistico strumentale del Piemonte Nord Ovest

TIPO DI INDAGINE:	PARERE TECNICO
SOGGETTO CONTROLLATO:	Ditta AR Astigiana Riciclati

		Data:	Firma:
Redazione	Anna Maria Scibelli	22/02/2021	
Verifica	Responsabile SS Laboratorio Specialistico Strumentale Piemonte Nord Ovest Marco Fontana	22/02/2021	

La ditta AR Astigiana Riciclati srl tratta rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di C&D, (attività industriali/servizio per la produzione di aggregati riciclati) impiegati in attività di edilizia in aree verdi/residenziali (prodotto denominato MPS A), edilizia industriale (prodotto MPS B), opere di ingegneria presso le discariche (prodotto MPS D) e un prodotto definito Misto Cementato

*Il termine End Of Waste, si riferisce ad un **processo di recupero** eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. Per End of Waste si deve intendere, quindi, non il risultato finale bensì il processo che, concretamente, permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto. Tale processo deve comunque rispettare sia la normativa sul recupero dei rifiuti sia quella sulle sostanze chimiche ("REACH"), e, nello specifico, l'applicazione di quest'ultima ai rifiuti che hanno perso tale qualifica e sono perciò divenuti "prodotti" a tutti gli effetti. Le linee guida approvate nel febbraio 2020 dal Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente (SNPA) ha proprio lo scopo di mettere in relazione le due normative per queste tipologie di prodotti.*

Il Regolamento REACH concernente la registrazione la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reg. (CE) N. 1907/2006) è stato adottato al fine di migliorare la protezione della salute e dell'ambiente dai rischi connessi alle sostanze chimiche e, in linea di principio, si applica a qualsiasi sostanza, in quanto tale, o in quanto componente di miscele o articoli.

È quindi importante sottolineare che, **benché i rifiuti non rientrino nell'ambito di applicazione del REACH, non appena un materiale "cessa di essere rifiuto", non solo non sarà più disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti, ma sarà soggetto all'applicazione delle disposizioni REACH come qualsiasi altro materiale.**

La linea guida SNPA n. 23/2020 afferma che "...Gli aggregati riciclati possono avere diverse applicazioni, come in lavori di ingegneria civile, in strade e come massicciata ferroviaria. La funzione principale di questa applicazione è di fornire stabilità e resistenza alla degradazione/ frammentazione. Se per questa funzione la forma, la superficie o il disegno è più importante rispetto alla composizione chimica, gli aggregati recuperati sono considerati articoli. Per definizione, questo succede solo se la forma, la superficie o il

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Laboratorio Specialistico Nord Ovest

Via Sabaudia 164 – 10095 Grugliasco (TO) - Tel. 01119680747/690

laboratorio.nordovest@arpa.piemonte.it - PEC lab.torino@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.gov.it

disegno del materiale è stato deliberatamente determinato e assegnato durante la sua produzione (per esempio, per soddisfare alcuni standard di aggregati riconosciuti come EN 12620, 13043 o 13242).

Nella relazione tecnica presentata dalla ditta la valutazione dei Regolamenti REACH e CLP è stata effettuata per i soli prodotti denominati MPS B, MPS A, MPS D, MPS Dplus e Miscela secca per Misto Cementato. Si ritiene opportuno integrare il documento con la valutazione anche per il prodotto finito MPS A.

Dall'analisi della documentazione fornita si rileva che sui prodotti recuperati sono state effettuate analisi per la certificazione CPF 1372-CPR 2251 dal laboratorio accreditato TECNO PIEMONTE in data 29/06/2018, in ottemperanza a quanto previsto. Sarebbe opportuno che le certificazioni fossero effettuate con tempistiche più stringenti e prestabilite anche allo scopo di garantire al cliente che il prodotto sia conforme alle normative di settore.

La ditta AR srl afferma nella relazione che i suoi prodotti sono articoli non suscettibili di rilasciare sostanze e che *"nell'articolo prodotto sussiste esclusivamente l'obbligo da parte del produttore di valutare l'assenza (concentrazione < 0,1%) di SVHC (Substance with Very High Concern) nell'articolo. Le SVHC di cui all'allegato XIV del Reg. UE 1907/2006 o presenti in candidate list potenzialmente presenti sono composti di natura inorganica, e in particolare metalli pesanti o sali di metalli pesanti (Cd, Pb, Co, B, As, CrVI) presenti nell'EoW in concentrazioni inferiori a 0,1% (1000 ppm), che renderebbe obbligatoria la notifica e registrazione delle sostanze SVHC"*.

Si precisa che quanto dichiarato deve essere corretto in quanto per un articolo non sono le sostanze SVHC in autorizzazione elencate nell'allegato XIV ad essere valutate al fine della notifica, in quanto per queste sarebbe necessaria una specifica autorizzazione ECHA, ma esclusivamente le sostanze presenti in candidate list.

Inoltre il rilascio di sostanze dagli articoli può essere sia intenzionale sia non intenzionale. Per rilascio non intenzionale si intende se la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento (art 7.2 del regolamento REACH)

Il produttore di un articolo con un rilascio non intenzionale di sostanze deve procedere alla notifica all'ECHA qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la sostanza rilasciata è inclusa nella Candidate List ed è presente in articoli prodotti a una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso)
- la quantità totale della sostanza presente in tutti gli articoli prodotti supera 1 tonnellata anno
- la sostanza non è stata ancora registrata per tale uso ma non è possibile escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento.

Si ritiene pertanto necessario che la ditta dimostri opportunamente la dichiarazione del non superamento dello 0,1 % w/w della concentrazione di sostanze SVHC incluse nella candidate list mediante opportuna documentazione analitica o di processo.

Inoltre la ditta non indica alcun riferimento al rispetto delle restrizioni presenti nell'allegato XVII del regolamento REACH che deve essere assolutamente valutato per non incorre in sanzioni penali. Ad esempio nell'allegato XVII alla voce 6 si afferma *"La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati..."*.

Per quanto riguarda la comunicazione un fornitore di un articolo contenente una sostanza inclusa nella **Candidate List** in una **concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso)**, deve fornire ai destinatari di tali articolo le informazioni necessarie per permetterne un uso sicuro (art. 33 par. 1 del REACH). Le informazioni devono essere inviate **non appena una sostanza viene inclusa nell'elenco delle sostanze candidate** per l'autorizzazione.

Deve essere fornita obbligatoriamente ai propri **clienti**, ossia agli **utilizzatori** a valle e a distributori.

Su richiesta, invece, lo stesso produttore di articoli deve fornire anche al consumatore le informazioni sulla sicurezza relative alla sostanza inclusa nella Candidate List (articolo 33 par. 2 del REACH) entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Se non è necessario fornire alcuna informazione particolare per permettere l'uso sicuro dell'articolo ai destinatari, deve essere comunicato anche solo il nome della sostanza in questione.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Laboratorio Specialistico Nord Ovest

Via Sabaudia 164 – 10095 Grugliasco (TO) - Tel. 01119680747/690

laboratorio.nordovest@arpa.piemonte.it - PEC lab.torino@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.gov.it

Le informazioni da fornire dipendono da cosa occorre sapere per poter usare l'articolo in modo sicuro. Per stabilire **quali informazioni devono essere comunicate** da parte del fornitore di un articolo, ai sensi dell'articolo 33, occorre considerare in particolare:

- quali sono le fasi del ciclo di vita a valle dell'articolo prima dello smaltimento finale (trasporto, conservazione, usi)
- quali sono le potenziali vie di esposizione durante ciascuna delle fasi del ciclo di vita quali sono i pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente
- quali tipi di misure di controllo dell'esposizione e/o di protezione personale possono essere indicate durante ciascuna fase del ciclo di vita per una gestione dell'articolo considerata sicura.

Le "schede informative di sicurezza" redatte dalla ditta non si possono ritenere adeguate a quanto previsto dall'art.33 e ai suoi obiettivi, si ritiene necessario la loro riformulazione in base ai criteri su indicati nel caso siano previste.

Infine si ricorda che per quanto riguarda il prodotto denominato MPS Dplus la ditta dovrà registrare all'ECHA la sostanza e fornire tutte la documentazione necessaria prevista dal tonnello annuo di produzione e la produzione non può assolutamente essere avviata fino al termine dell'intera procedura di registrazione.

Si evidenziano comunque rispetto alla MPS Dplus le osservazioni ostative già formulate dall'Agenzia scrivente rispetto alla natura di EoW dello stesso e sottoposte all'attenzione dell'AC in occasione della conferenza dei servizi tenutasi in data 18/01/2021.

